



Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIENTI

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716 fax 06 41217716

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G

<https://www.icbelfortedelchienti.edu.it> ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec:

RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 96 del d.lvo 297/94 (Testo Unico della Scuola) Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», il quale negli articoli seguenti fornisce chiare indicazioni sull'attività negoziale e sull'utilizzo dei locali scolastici:

- art. 38, "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";
- art. 44 "Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale";
- art. 45, c. 2, "Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale";
- art. 48, "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 441 del 29/12/2021;

Viste le indicazioni normative finalizzate al contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 e da altre malattie infettive;

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 38, D.I. 129/2018 (Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

PREMESSA

L'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concesso a terzi dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri e limiti deliberati dal Consiglio d'Istituto ai sensi degli artt. 38 e 45 comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 e a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

Con l'attribuzione in uso, il concessionario assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l'istituzione scolastica e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e con carattere temporaneo e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile e per la copertura di eventuali danni, con un istituto assicurativo.

Il DS concede i locali in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, purché senza ulteriori oneri per l'Istituzione Scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'istituzione Scolastica.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione. Principi.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Società, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

1. L'utilizzo delle strutture e dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94) e coerente con le specificità del PTOF di Istituto.
2. I locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo (art. 38 D.I. 129/2018 comma 4).
3. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 TU 94) o comunque senza interferire con l'attività scolastica.
4. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati negli artt. 2 e 3. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità. Ogni richiesta di attività proposta alla scuola dovrà essere motivata e rivolta per iscritto al Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante dell'Istituto.

Articolo 2

Criteri di concessione dei locali

1. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività compatibili con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.
2. Si valuteranno i contenuti delle attività destinate a contribuire all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla specificità dell'organizzazione, con esclusione di attività manifestamente confessionali, politiche e partitiche, con riferimento:
 - al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
 - alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato, sport e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
 - al grado in cui le attività favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro.

Inoltre, si specifica che:

- l'attività non deve interferire con quella scolastica, né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto;
- le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati;
- in nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro;
- nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico;
- l'Ente Locale proprietario può utilizzare i locali scolastici ed eventuali attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico, il quale effettuerà le necessarie verifiche prima di accogliere la richiesta;
- il Dirigente Scolastico informerà periodicamente il Consiglio d'Istituto delle avvenute concessioni e delle convenzioni stipulate;
- la concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Articolo 3

Destinatari del Regolamento

1. Possono chiedere la temporanea concessione dei locali e delle attrezzature dell'Istituto, enti, associazioni, soggetti privati, persone giuridiche ed anche persone fisiche per fini culturali, sportivi, educativi, di aggregazione sociale e per iniziative di solidarietà.

Articolo 4

Definizione dei locali

1. È possibile chiedere l'utilizzo dei seguenti locali:
 - a) aule didattiche;
 - b) laboratori, ove presenti, ad esempio laboratorio di scienze, arte, musica, L2, informatica;

- c) teatro;
- d) palestre;
- e) spazi e strutture sportive esterne;
- f) biblioteche.

Articolo 5

Finalità della concessione locali

1. L'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori del servizio scolastico è prevista dall'art.96 del D.Lgs. n. 297/94 nei seguenti casi:
 - per lo svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico da parte di altre istituzioni scolastiche;
 - per lo svolgimento delle attività attinenti l'istruzione per iniziative o eventi di carattere didattico, sportivo, culturale e divulgativo e coerenti con le finalità e con la missione della scuola, da parte della Regione e degli enti locali;
 - per fini culturali, sportivi, educativi, di aggregazione sociale e per iniziative di solidarietà, da parte di associazioni, enti e soggetti privati, persone giuridiche e anche persone fisiche.

Sono escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e partiti politici ed ogni manifestazione di tipo elettorale e confessionale.

Art. 6

Responsabilità e prescrizioni in materia di sicurezza

1. L'associazione/società che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare i locali, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal d.lvo 81/2008 e ss.mm.ii.

2. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'associazione e società, per tutto il periodo di concessione del locale, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

3. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e del protocollo di regolamentazione e misure a contrasto dell'emergenza coronavirus-riapertura scuole, rilascia all'Ente Locale e al Dirigente Scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa e adottando ogni altra idonea misura cautelativa.

Art. 7

Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica.
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico.
- provvedere ad effettuare le pulizie dei locali dopo l'uso, lasciandoli in ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali.
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione successiva di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica.
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito. In particolare dovrà garantire il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche, senza comprometterne la funzionalità per l'attività didattica.

Art. 8

Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio, in particolare durante il periodo scolastico. Non sono consentiti concerti musicali, attività sportive e di spettacolo in genere, con pubblico a pagamento. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 9

Divieti particolari

È vietato fumare nei locali della scuola e nei cortili di pertinenza.

È vietato l'accesso ai locali non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.

È vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti e quindi non concessi in uso.

È vietato introdurre animali da compagnia all'interno dell'Istituzione Scolastica.

Sono vietati, durante qualsiasi manifestazione, la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali utilizzati.

È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica.

È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e altro che possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio. In ogni caso l'Istituzione Scolastica è esente dalla loro custodia.

Art. 10

Sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, è consentito di sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza del parere favorevole alla concessione dei locali.

Art. 11

Fasce orarie di utilizzo e servizio di sorveglianza

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per i giorni e le fasce orario in cui non sono previste attività didattiche.

Articolo 12

Domanda di utilizzo dei locali

1. Il soggetto interessato alla fruizione deve presentare specifica e formale domanda al Dirigente Scolastico dell'Istituto, che va consegnata al protocollo o inviato via PEC.

2. Alla domanda dovrà essere allegato anche un programma dettagliato dell'attività che si intende realizzare all'interno dell'Istituto, corredato di una descrizione delle modalità di utilizzo dei locali richiesti.

3. La domanda è presentata in tempo utile e almeno 20 giorni prima dell'utilizzo. Per attività di più giorni nel corso dell'anno scolastico è preferibile che la richiesta venga presentata con congruo anticipo prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 13

Procedura per la concessione

a) Richiesta di concessione in uso

Gli interessati inoltrano la richiesta di concessione al Dirigente Scolastico almeno **venti giorni** prima della data di uso richiesta.

La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile dell'utilizzo durante il periodo/giorni richiesti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;
- l'eventuale richiesta di avvalersi della sorveglianza del Personale Collaboratore Scolastico, se disponibile.

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento.

b) corrispettivo

Ove vi fossero costi derivanti da oneri aggiuntivi a carico della scuola durante lo svolgimento delle attività da parte del concessionario il corrispettivo non potrà essere inferiore agli stessi.

Il concessionario verserà, solo se espressamente richiesto, un corrispettivo all'Ente Locale per il rimborso delle spese vive.

Rimarranno a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali e di sorveglianza.

La costituzione del diritto d'uso è convenuto verso il complessivo corrispettivo di una somma intesa come donazione liberale che l'associazione vorrà elargire in favore dell'Istituzione Scolastica, al termine delle attività. Tale somma verrà destinata all'acquisto di materiale didattico.

c) Emissione del provvedimento concessorio

Verificata la regolarità della documentazione presentata, il Dirigente Scolastico emette il provvedimento concessorio. Qualora la documentazione non sia stata completata entro il giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per eventuali altri richiedenti.

Il presente regolamento, che costituisce allegato del Regolamento generale d'Istituto, è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 30/06/2022.

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge 241/1990.